

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2055 DEL 13/11/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CHIRURGIA PEDIATRICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 23/01/2024. DURATA ANNUALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2108/25

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con nota agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in materia di chirurgia pediatrica, da svolgersi presso l’U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell’Azienda stessa, attraverso la collaborazione di personale medico, con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato, dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica della scrivente Azienda U.L.SS., per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Sulla richiesta è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera, nonché del Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica di Vicenza.

L’attività di consulenza prevede un numero minimo stimato di accessi pari a 6-8 accessi all’anno, della durata massima di n. 5 ore ciascuno e comunque subordinata alla complessità dell’intervento chirurgico per cui si richiede la consulenza.

Si rappresenta, al riguardo, come l’attività di consulenza, oggetto della presente delibera, rientri fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024, nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 304 del 2 marzo 2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 e come previsto nel testo dell’accordo, per l’attività di consulenza in argomento l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la convenzione per attività di consulenza in Chirurgia Pediatrica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di durata annuale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, alle condizioni e termini precisati nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di consulenza in Chirurgia Pediatrica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di durata annuale con decorrenza dalla data di ultima

sottoscrizione, alle condizioni e termini precisati nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a complessivi € 5.688,00 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2025-2026 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 “*Consulenze sanitarie verso ASL*” secondo la seguente declinazione:

Anno 2025	€ 1.137,60
Anno 2026	€ 4.550,40

3. di dare atto che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici, per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell’utile aziendale, si stimano pari a circa € 5.000,00 e troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2025-2026 da contabilizzare nel conto di costo n. 55 04 000197 “*Compartecipazione personale attività L.P intramoenia Consulenze*”, secondo la seguente declinazione:

Anno 2025	€ 1.000,00
Anno 2026	€ 4.000,00

4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CHIRURGIA E UROLOGIA
PEDIATRICA VIDEOASSISTITA**

TRA

I'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato

E

I'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (di seguito denominata "AOUI VR"), con sede legale in Verona, Piazzale Stefani 1, codice fiscale e partita IVA 03901420236, rappresentata dal Direttore Generale dott. Callisto Marco Bravi

PREMESSO CHE

- AOUI VR ha chiesto all'U.L.SS. n. 8, con nota agli atti, di stipulare una convenzione per implementare l'esperienza tecnico-chirurgica già in essere presso l'UOC Chirurgia Pediatrica della stessa AOUI;
- l'obiettivo è quello di utilizzare un innovativo programma di chirurgia pediatrica robotica per i casi complessi avvalendosi della competenza del Direttore dell'UOC di Chirurgia pediatrica dell'Ospedale di Vicenza dell'U.L.SS. n. 8, dr. Fabio Chiarenza, esperto di chirurgia mininvasiva in età pediatrica e neonatale.
- l'art. 91 comma 2 del C.C.N.L. 23/01/2024 dell'Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 89 da esercitarsi fuori

dell'impegno di servizio, mediante apposita convenzione di consulenza a pagamento;

- L'U.L.SS. n. 8 ha provveduto con deliberazione n. 304 del 2/03/2023 ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per U.L.SS. n. 8 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell'AOUI VR;
- L'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità del Consulente che svolgerà dette attività a favore dell'AOUI VR, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto

L'U.L.SS. n. 8 si rende disponibile ad assicurare per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali, a favore dell'AOUI VR, prestazioni di consulenza specialistica in Chirurgia e Urologia Pediatrica videoassistita. L'attività di consulenza erogata in attuazione del presente accordo consiste nell'effettuare attività chirurgica di particolare complessità in favore dei pazienti ricoverati presso AOUI VR.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS.

Le attività di cui all'art. 1 verranno svolte dal dr. Fabio Chiarenza, Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. n. 8, in possesso di specifica

competenza ed in servizio con rapporto di lavoro esclusivo e avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 prevede un numero stimato di 6-8 accessi all'anno, della durata massima di 5 ore ciascuno e comunque subordinata alla complessità dell'intervento chirurgico per cui si richiede la consulenza, presso l'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'AOUI VR.

L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per il Consulente dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale del Consulente, l'attività presso l'AOUI VR viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica di Vicenza in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale coinvolto.

Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 - Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata, l'AOUI VR corrisponderà all' U.L.SS. n. 8 una tariffa/oraria pari a € 113,76 ad accesso, tempo di trasferta escluso, comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'AOUI VR e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'AOUI VR è tenuta inoltre a rimborsare al Consulente:

- le spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670;
- il pedaggio autostradale (percorso di A/R).

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, l'AOUI VR si impegna ad inviare alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di espletamento della consulenza, il riepilogo degli accessi effettuati, indicando la data, l'effettivo orario di presenza, i chilometri percorsi, le eventuali ulteriori spese sostenute (pedaggio autostradale).

Articolo 6 - Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 8, sulla base dei *reports* di cui al precedente articolo, previa emissione dell'ordinativo elettronico NSO da effettuarsi da parte di AOUI VR entro il mese successivo a quello di competenza, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate.

L'AOUI VR provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuto incasso accrediterà i compensi spettanti al proprio personale secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il

compenso resta in toto acquisito dall' U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Responsabilità e copertura assicurativa

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 08/03/2017 e s.m. i., l'AOUI VR garantisce la copertura assicurativa o altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la stessa. Restano ferme a carico dei dirigenti medici coinvolti le polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 – Norme di radioprotezione

L'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti ed i lavoratori non sono soggetti a rischio radiazioni ionizzanti in relazione al D. Lgs. n. 101/2020.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego o rischio da radiazioni ionizzanti i Datori di Lavoro provvedono, preventivamente all'inizio delle attività, ad accordo e convenzione integrativa alla presente al fine di ottemperare alla corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia e ai sensi del D. Lgs. n. 101/2020.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali.

Le parti convengono che l'AOUI VR, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione del consulente dell'U.L.SS. n. 8, quale autorizzato al trattamento dei dati degli interessati con cui viene in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che

modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 è, pertanto, nominato "autorizzato al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'AOUI VR al primo contatto con lo stesso, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Lo specialista deve attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, AOUI VR, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto.

In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o

esecuzione del presente contratto si individua quale foro competente il Foro di Verona.

Articolo 11 - Durata e diritto di recesso

Il presente accordo ha validità annuale con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti.

Le Parti si riservano comunque la facoltà di recesso, anche unilaterale, prima della scadenza del presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi mezzo posta certificata PEC.

Articolo 12 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'AOUI VR, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, e ss. del D.Lgs. n. 123 del 01 agosto 2025 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005).

Articolo 13 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, _____

per l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona

IL DIRETTORE GENERALE

(Callisto Bravi)

per l'Azienda
U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
del Codice Civile l'art. 7 "*Responsabilità e copertura assicurativa*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona

IL DIRETTORE GENERALE

(Callisto Bravi)

per l'Azienda
U.L.SS. n. 8 "Berica"
IL DIRETTORE GENERALE

(Patrizia Simionato)